




<b>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI</b>	
Protocollo n. <b>PROT-05-0000114</b>	
	
Data: 14/01/05	
N. pagine: <b>2 (+1)</b>	(Alleg.: 1/1)
<input type="checkbox"/> ARRIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PARTENZA

Trento, 14 gennaio 2005  
CA/dc  
CIRCOLARE N. 3/2005 - S

Agli Enti Soci  
- LL.SS. -

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi in relazione alla modifica dell'art. 33 in materia di procedura negoziata

In attesa dell'emanazione di apposita circolare provinciale di commento alle modifiche apportate alla legge provinciale 10.9.1993, n. 26 con la legge provinciale 10 del 15 dicembre 2004 (art. 23) - entrata in vigore il 18.12.2004 - si evidenzia sin da subito l'opportunità di fornire chiarimenti interpretativi in relazione alla modifica dell'art. 33 in materia di procedura negoziata.

Il nuovo comma 3 dell'art. 33 consente il ricorso alla procedura negoziata (previo confronto concorrenziale con almeno 10 imprese) qualora l'importo a base d'asta dei lavori non sia superiore ad un milione di euro. In astratto la soglia pertanto risulta elevata da 300.000 al 1.000.000 di euro. Peraltro occorre evidenziare che le Amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia (e quindi i Comuni in primo luogo) possono disciplinare autonomamente le soglie del ricorso a tale procedura nel rispetto di tale limite massimo. La ratio di tale disposizione è eminentemente di snellimento procedurale per Amministrazioni, come quella provinciale, gravate da appalti numerosi e di importo nella maggior parte dei casi al di sopra di detta soglia, sui quali quindi deve concentrarsi l'attività procedurale più gravosa.

Spetta pertanto a ciascuna Amministrazione aggiudicatrice diversa dalla Provincia la previsione, nei propri atti ordinamentali, del limite di soglia adeguato in relazione alla propria organizzazione. Ciò in quanto la procedura negoziata rimane sempre una procedura derogatoria rispetto alla ordinaria di scelta del contraente, che nel nostro ordinamento è rappresentata dalla licitazione. La licitazione infatti si caratterizza per il fatto che ad essa possono aspirare tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, mentre nella procedura negoziata è all'Amministrazione che spetta l'individuazione delle imprese da invitare in numero non inferiore a 10. Solo nella licitazione può dirsi compiutamente tradotto il principio di trasparenza e di concorrenza, tanto caro anche al diritto comunitario.

La nuova previsione non può pertanto essere applicata tout court con l'effetto, per la realtà comunale, di distorcere il sistema sino al punto da espungere dall'ordinamento la procedura di licitazione, il che accade in Comuni in cui le soglie di appalto solo in pochi casi (oppure mai) eccedono il milione di euro.

La legge provinciale sui lavori pubblici è un sistema normativo che deve trovare applicazione nella sua organicità. Quindi spetta alla responsabilità e discrezionalità di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice, avuto riguardo alla propria esperienza e dimensione, determinare in concreto al di sotto del limite di 1.000.000 di euro la propria soglia di applicazione della procedura negoziata in modo che il sistema possa dirsi organico attraverso l'applicazione tutte le procedure di gara previste dalla legge (quella ordinaria: licitazione e quella derogatoria:

negoziata), nell'interesse a che si espliciti al meglio la concorrenza a vantaggio dell'Amministrazione.


Infine si evidenzia che l'individuazione delle imprese da invitare è connotata da ampia discrezionalità rimessa alla Amministrazione (ed in particolare, in coerenza con la distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e gestionali, alla componente burocratica delle Amministrazioni). Tale situazione, anche in relazione alla incidenza della scelta direttamente sugli interessi economici delle imprese, rende necessaria la preventiva individuazione di criteri generali che orientino tale discrezionalità nel rispetto del principio di imparzialità dell'agire amministrativo sancito dalla Costituzione e dalle norme sul procedimento amministrativo anche allo scopo di non incorrere nelle responsabilità variamente configurabili. Si ritiene che ciò possa realizzarsi attraverso l'approvazione di un atto generale che individui in concreto i criteri di esercizio della discrezionalità da applicarsi caso per caso. A puro titolo esemplificativo si elencano alcuni criteri eventualmente da considerare: idoneità in relazione alla natura, tipologia e durata dei lavori, rotazione dei soggetti da invitare, proporzione tra importo da affidare e dimensione dell'impresa (in modo da assicurare la crescita delle imprese), individuazione di un limite al numero di appalti ottenibili in un dato periodo, positiva esperienza in precedenti rapporti con l'amministrazione, esistenza di contenziosi in essere tra impresa e amministrazione, interesse espresso dalle imprese all'appalto, individuazione di meccanismi di casualità ecc..

I ragionamenti sopra illustrati devono essere applicati anche con riferimento alla valutazione della necessità di determinare una nuova soglia per l'esecuzione in economia dei lavori pubblici (modifica art. 52 della legge).

Si evidenzia, infine, come non sia possibile fornire un'indicazione univoca circa l'atto attraverso il quale tradurre formalmente le scelte sopraindicate: occorre operare un'analisi puntuale della norme organizzative di ciascun Comune, che potrà orientare nel senso della modifica al Regolamento contratti oppure verso un apposito atto di indirizzo della Giunta comunale.

In relazione alle rimanenti modifiche alla legge in argomento si precisa che nel sito del consorzio [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it) è disponibile un breve commento che consente un primo approccio conoscitivo.

Il Presidente  
dott. Renzo Anderle



visto dott.ssa. Cecilia Ambrosi

